



Comune di Modena

TARI 2020

RAVVEDIMENTO OPEROSO

MODALITA' E TERMINI

L'istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare entro determinati termini le violazioni tributarie, sostanziali e formali, che ostacolano l'esercizio delle azioni di controllo con l'applicazione di sanzioni ridotte (art. 13 D.Lgs. 472/1997 come da ultima modifica del D.Lgs. 24/09/2015 n.158 che revisiona il sistema sanzionatorio a decorrere dall'1/1/2017, di cui è stata anticipata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2016 dall' art.1 comma 133 - Legge di Stabilità 2016- La Legge di Stabilità 2016 per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni riduce al 15% la sanzione del 30% con la conseguente variazione delle sanzioni previste per il ravvedimento.

L'art. 10-bis del D.L. 26/10/2019, n. 124 (Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020) convertito con modificazioni nella Legge 19/12/2019 n. 157 abolisce la limitazione ai tributi erariali del ravvedimento operoso *lunghissimo di cui alle lettere b-bis e b-ter* dell'art.13 del D.Lgs 472 estendendolo anche ai tributi locali.

RAVVEDIMENTO SPRINT

valido **per tutte le tipologie di violazione** e riguarda **i primi 14 giorni** successivi alla data di scadenza ► la **sanzione** prevista **si riduce ad** un importo pari ad un quindicesimo (**1/15**) per ogni giorno di ritardo: es. in caso di omesso/parziale/tardivo versamento di una rata di versamento, la sanzione prevista per i primi 30 gg. di ritardo è dall'1/1/2016 pari all'1,5 per cento e si riduce nei primi 14 gg come sottoindicato:

Giorni

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Sanzioni %

0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,3	1,4
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

TIPO DI VIOLAZIONE:

OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO

TERMINE SPRINT : dal primo al quattordicesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

1a RATA scad. 31/07	dal 1° agosto al 14 agosto
2a RATA scad. 30/09	dal 1° ottobre al 14 ottobre
3a RATA scad. 31/12	dal 1° gennaio al 14 gennaio 2021

si applica la sanzione ridotta dello **0,1 per cento** per ogni giorno di ritardo fino al 14°giorno, da calcolarsi sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE BREVE : dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla data in cui il pagamento della rata doveva essere eseguito:

1a RATA scad. 31/07	dal 15 agosto al 31 agosto (30/08 domenica)
2a RATA scad. 30/09	dal 15 ottobre al 30 ottobre
3a RATA scad. 31/12	dal 15 gennaio al 01 febbraio 2021 (30/01 sabato- 31/01 domenica)

si applica la sanzione ridotta del **1,5% (1/10 del 15%)** sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE INTERMEDIO : dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo giorno dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito:

1a RATA scad. 31/07	dal 01 settembre al 29 ottobre
2a RATA scad. 30/09	dal 31 ottobre al 29 dicembre
3a RATA scad. 31/12	dal 02 febbraio 2021 al 31 marzo 2021

si applica la sanzione ridotta dell' **1,67 % (1/9 del 15%)** sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE LUNGO : entro un anno dall'omissione

1a RATA scad. 31/07	entro il 02 agosto 2021 (30/7 sabato-31/7 domenica)
2a RATA scad. 30/09	entro il 30 settembre 2021
3a RATA scad. 31/12	entro il 31 dicembre 2021

si applica la sanzione ridotta del **3,75%** (1/8 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE LUNGHISSIMO : entro due anni dall'omissione

1a RATA scad. 31/07	entro il 1 agosto 2022 (31 luglio domenica)
2a RATA scad. 30/09	entro il 30 settembre 2022
3a RATA scad. 31/12	entro il 02 gennaio 2023 (31/12/22 sabato-1/1/23 domenica)

si applica la sanzione ridotta del **4,29%** (1/7 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non **versata** + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

TERMINE ULTRABIENNALE : oltre due anni dall'omissione, cioè entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento.

si applica la sanzione ridotta del **5%** (1/6 del 30%) sulla tassa non versata + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa, come da esempio a seguire.

Esempio:

Modalità di calcolo interessi, conteggiati dal giorno successivo alla scadenza del versamento al giorno del pagamento compreso.

tributo dovuto x tasso di interesse x giorni di ritardo

Tasso legale interessi:

dall'1/1/2015	fissato al	0,50%
dall'1/1/2016	fissato al	0,20%
dall'1/1/2017	fissato al	0,10%
dall'1/1/2018	fissato al	0,30%
dall'1/1/2019	fissato al	0,80%
dall'1/1/2020	fissato al	0,05%
dall'1/1/2021	fissato al	0,01%

Il versamento deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il modello di pagamento F24, barrando il riquadro riservato al ravvedimento e riportando gli appositi codici tributo:

3944 tassa sui rifiuti

3945 interessi

3946 sanzioni

Imposta, sanzioni e interessi devono essere distintamente versati.

OMESSA DICHIARAZIONE

- **90 gg** dalla data in cui la dichiarazione doveva essere presentata (*si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint*).

La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 60 giorni dall'inizio, variazione e cessazione dell'occupazione.

Se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza del termine la sanzione è ridotta alla metà (art. 16 Dlgs. 158/2015).

OMESSA DICHIARAZIONE con omesso versamento

se la dichiarazione viene presentata entro 30 giorni si applica la sanzione ridotta del 5% (1/10 del 50%) sulla tassa non versata con un minimo di euro 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

se successivamente si applica la sanzione ridotta del 10% (1/10 del 100%) sulla tassa non versata con un minimo di euro 5,00 + la tassa non versata + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare il dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con le sanzioni e gli interessi utilizzando il modello di pagamento e specificando “ravvedimento”.

OMESSA DICHIARAZIONE con corretto pagamento

*si applica la sanzione fissa di euro 5,00 (1/10 del minimo edittale pari ad € 50,00) senza interessi, utilizzando il codice tributo relativo al tributo stesso: **3944** Tari – tassa sui rifiuti;*

INFEDELE DICHIARAZIONE

- **90 gg** dalla data dell'omissione o dell'errore (si ricorda che per i primi 14 gg. opera il ravvedimento sprint).

si applica la sanzione ridotta del 5,55% (1/9 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 5,55 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **entro un anno** dalla data dell'omissione o dell'errore

si applica la sanzione ridotta del 6,25% (1/8 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 6,25 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **entro due anni** dalla data dell'omissione o dell'errore

si applica la sanzione ridotta del 7,14% (1/7 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 7,14 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

- **oltre due anni** dalla data dell'omissione o dell'errore, cioè' entro il termine di decadenza degli accertamenti per l'anno di riferimento

si applica la sanzione ridotta dell' 8,33% (1/7 del 50%) sulla tassa che risulta ancora dovuta sulla base della dichiarazione rettificativa con un minimo di euro 8,33 + la tassa dovuta + gli interessi legali giornalieri calcolati sulla tassa.

Il gestore attraverso la dichiarazione presentata dal contribuente in sede di ravvedimento potrà determinare la differenza del dovuto del tributo, che il contribuente dovrà versare per la regolarizzazione con sanzioni ed interessi, utilizzando il modello di pagamento e specificando "ravvedimento"